

COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI AL 31.12.2024. ART. 3 COMMA 4 D.LGS.
23.06.2011 N. 118.**

* * *

Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di VALDAONE:

- ricevuta in data 3 febbraio us la documentazione prodotta dall'Ente al fine di esprimere parere sulla proposta di determinazione avente ad oggetto: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario
- visti e considerati i seguenti provvedimenti adottati dall'Ente:
 - deliberazione n. 21 del 21.12.2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
 - deliberazione n. 41 del 19.12.2024 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2;
- vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento

provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

- visto il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- visto l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 che dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
- visti lo Statuto comunale, il Regolamento sui controlli interni e il Regolamento di contabilità vigenti;
- vista la proposta di determinazione in oggetto e visti i documenti richiamati che costituiscono parte integrante della proposta stessa compreso il prospetto degli Equilibri di Bilancio;

considerato che

L'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 stabilisce che: "al fine di dare attuazione al principio contabile generale

della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... possono essere conservati tra i residui le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate e liquidabili nel corso dell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. ... al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omissis...”:

Il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 “principio contabile applicato concernente la contabilità Finanziaria”, prevede che “... il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”;

Considerato altresì che, ai sensi di quanto previsto dal punto 9.1 del principio contabile applicato 4/1, è consentito provvedere con riaccertamento parziale, al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare, ovvero la registrazione di impegni legati a contributi a rendicontazione o a operazioni di indebitamento, necessariamente prima del riaccertamento ordinario.

Il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale “(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale

dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”.

Esaminata

la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

preso atto che al fine di consentire il proseguimento dei lavori, la liquidazione degli stati di avanzamento e l'affidamento di incarichi l'Ente, a mezzo dle Responsabile del Servizio Finanziario, ritiene opportuno procedere con un riaccertamento parziale dei residui relativi alle opere pubbliche in corso di realizzazione ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

l'organo di revisione

Tutto ciò premesso, visto e considerato, e tenuto conto che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi del TUEL,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'adozione della determinazione del Responsabile dle Servizio Finanziario **avente ad oggetto “RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.”.**

Addì, 4 febbraio 2025.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. William Bonomi

